

REGOLAMENTO
DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICITA'

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 13.03.1995

* * * * *

FP=====

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il Piano generale degli impianti del Comune, nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada, vengono definiti secondo quanto stabilito dall'articolo 347 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 2
DIMENSIONE E POSIZIONAMENTO INSEGNE ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Le insegne, così come previste dall'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada e definite come dall'articolo 1 del presente regolamento, installate entro il centro abitato, non devono superare i sei metri quadrati e dovranno essere installate parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

Le indicazioni relative agli esercizi sia commerciali che artigianali, ove l'installazione è consentita, dovranno avere dimensione massima 25x80 e colore giallo su sfondo nero.

Sulle isole di traffico, incroci ed in prossimità degli stessi, è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale.

Nelle aree commerciali ed artigianali, è consentita l'installazione, in posizione da concordarsi, di struttura fissa, nella quale inserire le indicazioni dei vari esercizi che ne facciano richiesta.

È vietato, nel centro storico e/o nucleo antico, il posizionamento di insegne pubblicitarie a bandiera, se non quelle "artistiche" in metallo, vetro o legno, con spessore max di cm. 2 ed illuminate a luce indiretta, così dicasi per le insegne a muro.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

I cartelli e altri mezzi pubblicitari, devono possedere le caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

- 1) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, rispettosi dell'ambiente circostante.
- 2) Le strutture di sostegno e di fondazione, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3) Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Nuovo Codice della Strada.
- 4) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non puo' essere quella di disco o di triangolo.
L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non puo', comunque, superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
- 5) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 2,2 m. rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
- 6) I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantisce una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

All'interno del centro abitato, non possono essere installati cartelli o altri mezzi pubblicitari luminosi.

Unica eccezione e' fatta per le insegne dei negozi e di artigiani di servizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli. Dette insegne non possono avere luce ne' intermittente, ne' essere di colore rosso, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 candele per mq. o che, comunque, provochi abbagliamento.

Sono escluse, nel centro storico e/o nucleo antico, insegne a cassonetto di qualsiasi tipo.

Per quanto non esplicitamente annotato, si rimanda all'articolo 50 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 5 UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

Il posizionamento delle indicazioni lungo o in prossimità delle strade all'interno del centro abitato, è comunque vietato nei seguenti punti:

- 1) Sulle pertinenze di esercizio delle strade.
- 2) Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- 3) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro centri abitati, salvo quanto previsto dall'articolo 3, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2) e deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 50 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - b) 100 m. dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - c) 100 m. dal vertice dei raccordi verticali e convessi.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

- 4) Le norme di cui ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, comunque, a una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada e, dove non fosse possibile, si terra' la distanza massima consentita dal marciapiede.
- 5) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, per periodi determinati di tempo;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
- 6) L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo

stesso.

- 7) E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
- 8) E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
- 9) Al fine di ottimizzare il decoro cittadino e raggiungere l'obiettivo di una gestione unitaria e coordinata degli impianti pubblicitari, fuori e dentro i centri edificati, per una tutela dell'ambiente urbano storico ed architettonico, il Comune ha facolta' di assumere il servizio di installazione e gestione degli impianti stessi attraverso una convenzione che indichera' tempi, modalita' e tariffe che saranno determinate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

- 1) Chiunque intenda, nel territorio comunale, installare o modificare insegne e/o impianti pubblicitari, sia a carattere permanente che temporaneo all'interno del centro abitato, in vista di strade o piazze comunali o di proprieta' di altri enti, deve ottenere la relativa autorizzazione da parte del Comune in altro modo.
- 2) La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalita' e della residenza del richiedente se persona fisica; della ragione sociale e della sede legale della ditta o persona giuridica, nonche' le generalita' e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b) un elaborato tecnico (bozzetto) con l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto, da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna, con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato e l'indicazione dei colori e delle parole del mezzo pubblicitario;
 - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
- 3) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovra' essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo, prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 4) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovra' essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilita' dell'area o del fabbricato interessato.

- 5) Alla richiesta di autorizzazione lungo le strade di cui al successivo punto 9 dell'articolo 7 del presente regolamento, deve essere allegato il nulla-osta del rispettivo ente competente.

ARTICOLO 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta, verra' rilasciata l'autorizzazione all'installazione, oppure verra' data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 2) L'Ufficio Tecnico sottoporra' all'esame della Commissione Edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione.
- 3) Il termine di cui al comma 1, e' sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
Conseguentemente, il Comune ha facolta' di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino.
In caso di mancata ottemperanza delle suindicate indicazioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennita' di sorta.
- 5) Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
Potra' essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'articolo 6.
- 6) L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, che deve essere comunque esempres presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al rispettivo regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29.06.1994.
- 7) L'esposizione di mezzi pubblicitari e' consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali, di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicita' relativa a vendite e locazione di immobili, posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 6).
- 8) Per le autorizzazioni relative al posizionamento di insegne fuori dal centro abitato e lungo le strade on in vista di esse, viene applicato l'articolo 53 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada,.
Si riportano qui di seguito gli enti competenti:
 - a) per le strade statali, regionali, provinciali, comunali e di proprieta' di altri enti, le rispettive Amministrazioni;
 - b) per le strade militari, il comando territoriale competente.

- 9) Le autorizzazioni dentro il centro abitato, relative alle richieste di impianti pubblicitari lungo le strade di cui al precedente punto 8) del presente articolo 7), sono rilasciate dopo la presentazione dei rispettivi nulla-osta degli enti competenti.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente, ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, dal momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 5, di provvedere alla rimozione degli stessi entro 24 ore successive alla conclusione della manifestazione e dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ARTICOLO 9 VIGILANZA

Il Comune provvedera' a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita', sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, rispetto a quello autorizzato.

Lo stesso vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, oltreche' sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualora qualche inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata, a mezzo di specifico verbale, al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine,

l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro 10 giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza puo' essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, la vigilanza puo' essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Per quanto non espressamente richiamato, si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 56 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 10 RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1) Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si e' provveduto alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 9.
- 2) Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonche' la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando cio' sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilita', oppure da cause di forza maggiore, quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
- 3) Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
- 4) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio, provvede alla copertura della pubblicita' abusiva o alla diffusione o copertura delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
- 5) I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienza dell'utente all'ordinanza, sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonche' del tributo evaso.
Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il

quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

- 6) In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distribuzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
- 7) Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicit  abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio pre 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 11 IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) OGGETTO

Rientrano fra gli impianti tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente regolamento.

2) CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

- a) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100, atte a contenere manifesti, cos  come definiti dal comma 4 dell'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, concernenti il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono cos  ripartiti:
 - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o, comunque, costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - * verticali: cm. 70x100, 100x140, 140x200;
 - * orizzontali: cm. 100x70, 140x100, 200x140.
 - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a), supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilit  statica all'impianto.
La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della

banchina stradale, non deve superare l'altezza di cm. 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

* verticali: cm. 70x100, 100x140, 140x200;

* orizzontali: cm. 100x70, 140x100, 200x140.

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilit  statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni, puo' raggiungere la dimensione massima cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3) QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

La superficie complessiva degli impianti e' quella indicata nel precedente articolo 5, lettera b); essa e' interamente posta nella disponibilit  del servizio pubblico.

Detta superficie e' ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri enti pubblici (escluso le affissioni elettorali), per un quantitativo massimo pari al 30% della superficie complessiva di cui all'articolo 5/b.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI

Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove, del caso, regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo massimo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'articolo 5/b.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e, per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo pari al 60% della superficie complessiva di cui all'articolo 5/b.

4) IMPIANTI GIA' INSTALLATI - DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni gia' installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzera', previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantita' di cui al precedente articolo 5, comma b) e delle rispettive ripartizioni, di cui al punto 3) del presente articolo, le localizzazioni, distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso, disporra', sentita la Commissione Edilizia e l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie,

ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti, onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 12 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, sentita la Commissione Edilizia, potra' disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo, sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

ARTICOLO 13 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Viene contestualmente abrogato il regolamento dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale in data 29 giugno 1994 con atto n. 33.

ARTICOLO 14 NORME TRANSITORIE

- 1) I mezzi pubblicitari installati sulla base delle autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 2 anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
In presenza di norme di legge che dispongano diversamente, devono essere applicati questi ultimi, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.
- 2) Contenzioso
Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 546/1992, e' ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata - del Ministero delle Finanze (ex dipendenza di Finanza) e con le modalita' di cui all'art. 24 del soppresso D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.
In seconda istanza, e' ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L.=300.000=, a norma dell'articolo 67, comma 7, del decreto legislativo 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.

